

Imposta di bollo pari ad € 16,00
assolta in modo virtuale.
Autorizzazione n. 13471/15 del
23.02.2015

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL PERGINE VALSUGANA (PROVINCIA DI TRENTO)

CONVENZIONE AFFIDO INCARICO DI COLLABORAZIONE E GESTIONE POLIZZA RCT/O

PERIODO 30.06.2018 – 31.10.2018

Tra i signori:

- dott. LUCA DALLA ROSA, nato a Trento il 13/08/1964, in rappresentanza della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, Pergine Valsugana – P.zza Gavazzi, 4 – Codice Fiscale 02143860225, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Istruzione, Mense e Programmazione, a ciò autorizzato con deliberazioni della Giunta n. 109 dd. 29/05/2008 e del Comitato Esecutivo n. 154 dd. 11/12/2017, nonché con decreto del Presidente n. 4 dd. 16/01/2018;
- sig. RINALDO POLETTI, nato a Cles (Tn) il 13/04/1953, in qualità di legale rappresentante della Società EURORISK S.r.l., con sede in Trento, via Guardini n. 24, Codice Fiscale e n. iscrizione al Registro Imprese di Trento n. 00755840329, Partita IVA 01579570225

VISTA

- la determinazione del Responsabile del Servizio Istruzione, Mense e Programmazione n. ____ dd. _____, ad oggetto "proroga polizza di assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi e Dipendenti con ITAS Assicurazioni periodo 30/06/2018 – 31/10/2018. Approvazione schema di convenzione con Broker Eurorisk. Impegno della spesa. CIG Z2F24123BD";

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. La Comunità Alta Valsugana e Bersntol, come sopra rappresentata, di seguito per brevità denominata Comunità, in esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio Istruzione, Mense e Programmazione n. ____ dd. _____, affida alla Società EURORISK S.r.l., di seguito per brevità denominata Società, l'incarico di assistenza e consulenza nella fase di determinazione, gestione

ed esecuzione della polizza assicurativa RCT prorogata con la determinazione citata al presente punto per il periodo 30.06.2018 – 31.10.2018, comprensivo della gestione e assistenza sinistri.

2. La Società, come sopra individuata e rappresentata, accetta l'incarico, impegnandosi a fornire alla Comunità le prestazioni come sopra e come di seguito indicate.

3. La Società si impegna a segnalare tempestivamente alla Comunità le scadenze dei premi in corso al fine di evitare possibili scoperture e la Comunità provvederà a versarli entro i termini previsti dalla polizza in oggetto alla predetta Società.

4. La Società assume altresì l'impegno di avvisare tempestivamente la Comunità delle eventuali prescrizioni per tutti i sinistri che si verificheranno, in modo da consentire alla Comunità di interromperle.

5. Per l'incarico conferito con il presente atto non graveranno sulla Comunità oneri di alcun genere.

6. L'incarico conferito con la presente convenzione ha validità dalla data di proroga della polizza cui si riferisce (30.06.2018) fino alla data di scadenza della polizza medesima (31.10.2018).

7. Per l'espletamento dell'incarico di cui al punto 1. la Società ha necessità di trattare i dati personali ordinari e particolari riferiti ai dipendenti.

Titolare del trattamento dei dati in questione è la Comunità; Responsabile della Protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento – via Torre Verde n. 23 (e-mail: servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet: www.comunitrentini.it).

La Società è conseguentemente nominata Responsabile esterno del trattamento e riconosce che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali ordinari e particolari e, come tali, sono soggetti all'applicazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 196/2003) e del Regolamento UE 2016/679.

In particolare la Società si impegna a:

- ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e dal Regolamento UE rispettando le disposizioni previste;
- agire in modo lecito e secondo correttezza verificando che i dati trattati siano esatti, pertinenti,

completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono raccolti e successivamente trattati;

- adottare, verificare e rispettare le misure di sicurezza minime nonché idonee come prescritto dal Titolo V della parte I del Codice in materia di protezione dei dati personali, dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 28, dal punto 8) del paragrafo 1 dell'art. 4, dagli artt. 13, 14, 28, 32, 36, 37 e dal Capo III del Regolamento UE 2016/679 e dal proprio disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza;
- verificare il costante funzionamento ed aggiornamento delle misure di sicurezza già esistenti e quelle che verranno successivamente adottate;
- provvedere alla nomina degli incaricati del trattamento dati come previsto dall'art. 30 del Codice in materia di protezione dei dati personali vigilando su di essi affinché siano osservate le disposizioni e le istruzioni impartite, conformemente al Regolamento UE 2016/679;
- comunicare alla Comunità, quale Titolare del trattamento, qualsiasi disfunzione che possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati;
- fornire informazioni in caso di richiesta da parte degli interessati, come previsto dalla Parte I, Titolo II (Diritti dell'interessato) del Codice in materia di protezione dei dati personali, conformemente al Regolamento UE 2016/679;
- attenersi alle altre ulteriori istruzioni che possono essere contenute nella presente convenzione o successivamente impartite dalla Comunità;
- entro il 31 dicembre dell'anno in corso, la Società deve provvedere a elaborare ed inviare alla Comunità, quale Titolare del trattamento, una relazione sulle misure di sicurezza adottate.

La Comunità, quale Titolare del trattamento, si riserva la possibilità di effettuare verifiche sui trattamenti svolti per conto proprio dalla Società.

8. La Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. A tal fine si obbliga a comunicare alla Comunità, entro

sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'articolo 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

La convenzione è comunque risolta, ai sensi del comma 8 dell'articolo 3 citato, in tutti i casi in cui i pagamenti derivanti siano eseguiti senza avvalersi di conti correnti dedicati accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.

In ottemperanza a quanto disposto dalla L. 136/2010, il Codice CIG dovrà essere riportato obbligatoriamente su ciascuna fattura inviata alla Comunità, oltreché su tutti i documenti amministrativi e contabili della Società, sia cartacei che informatici, riguardanti la prestazione.

9. Si dà atto che le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità si applicano anche alla Società, obbligata al loro rispetto dal momento dell'avvenuta esecutività del presente atto, pena risoluzione del rapporto contrattuale.

10. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto, nessuna esclusa, sono a carico della Società.

11. La presente convenzione, stipulata in forma di scrittura privata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e succ. mod. ed integr., con spese da porre a carico della parte inadempiente, dando sin d'ora atto che il contratto non è a titolo oneroso per quanto riportato al precedente punto 5.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale – Autorizzazione n. 13471/15 dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Trento rilasciata il 23.02.2015.

Redatto in unico esemplare, letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.L. n. 179/2012 convertito con modificazioni nella L. 221/2012.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA

IL RESPONSABILE DEL

SOCIETA' EURORISK

SERVIZIO ISTRUZIONE, MENSE E PROGRAMMAZIONE

- sig. Rinaldo Poletti -

- dott. Luca Dalla Rosa -